DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO ED IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI ITALIANI A SOSTEGNO DELLE FORZE DI POLIZIA ALBANESI

Art. 2

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 30 agosto 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanziamenti-per-lo-sviluppo-ed/art-2-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it